

REGIONE
PIEMONTE

PROVVEDITORATO
AGLI STUDI DI TORINO

COMUNE
DI TORINO

PROVINCIA
DI TORINO

I MINORI STRANIERI IN ITALIA

GUIDA PER LE SEGRETERIE DIDATTICHE

C.I.D.I.S.S.

Centro Informativo Documentazione Inserimento Scolastico Stranieri

La presente guida è stata curata da un gruppo di lavoro interistituzionale composto da:

Bucci Maria Angela, Buson Flavio, Giuffrida Concetta, Guerra Marta, Maiocco Franca, Mottura Maria Teresa, Scuzzarello Bina, Truffo Silvia, Vitagliano Aurora.

Impaginazione a cura di Marta Guerra

INDICE

I MINORI STRANIERI IN ITALIA.....	p. 4
L'INGRESSO IN ITALIA DEI MINORI STRANIERI.....	p. 5
I minori stranieri già presenti sul territorio italiano.....	p. 9
Il diritto all'unità familiare.....	p. 13
L'ISCRIZIONE A SCUOLA.....	p. 19
Documenti occorrenti.....	p. 20
Scrutini ed esami.....	p. 24
Partecipazione a viaggi d'istruzione.....	p. 25
RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO.....	p. 26
ASSISTENZA SANITARIA.....	p. 27
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	p. 29

I MINORI STRANIERI IN ITALIA

- ❖ Non esiste una legislazione specifica per i minori stranieri.
- ❖ Per avere un quadro della legislazione in materia ci si deve dunque avvalere delle indicazioni contenute nella Costituzione Italiana, delle leggi in materia d'immigrazione, delle Convenzioni internazionali ratificate dal Governo Italiano, del diritto minorile in generale.
- ❖ Le disposizioni nella legislazione riferite ai minori, riflettono e sanciscono la necessità di riconoscere a questi soggetti, indipendentemente dalla nazionalità e status (regolare o irregolare) la titolarità di diritti inviolabili e di superiori interessi che devono essere tenuti in preminente considerazione.

L'INGRESSO IN ITALIA DEI MINORI STRANIERI

1. INGRESSO IN ITALIA

L'ingresso nel territorio italiano dei minori stranieri, è disciplinato dalla normativa specifica sull'immigrazione, e dal decreto Ministero degli Affari Esteri del 12 luglio 2000 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento".

1.1 TIPOLOGIE D'INGRESSO:

L'ingresso in Italia è subordinato al rilascio di uno specifico visto, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, (per quei Paesi per i quali esiste l'obbligo di visto) in conformità ad una documentazione che deve essere allegata in base al tipo di visto richiesto.

L'Italia è entrata operativamente nel sistema di SCHENGEN, pertanto è stato necessario adeguare il regime nazionale dei visti e dell'ingresso degli stranieri alla nuova normativa uniforme condivisa dai Paesi firmatari dell'Accordo.

I principali visti d'ingresso si distinguono in due categorie:

Breve durata (fino ad un max di 90 giorni)

Lunga durata (da 90 a 365 giorni) (99 è il termine convenzionale per il soggiorno di lunga durata a tempo indeterminabile)

Il visto può essere richiesto dallo straniero che ha più di 18 anni.

Per i minori la richiesta deve sempre essere avanzata da un maggiorenne ed accompagnata dall'assenso di entrambi gli esercenti, la potestà genitoriale.

L'accompagnamento dall'estero può essere effettuato dall'esercente la potestà genitoriale o dal parente entro il 4° grado, tranne i casi in cui siano possibili gli ingressi in Italia senza accompagnatore.

Alcune tipologie di visto rilasciate anche a minori stranieri:

ADOZIONE

Consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento d'adozione o d'affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale. Il rilascio del visto è subordinato all'emanazione dell'autorizzazione all'adozione o all'affidamento, da parte della Commissione per le adozioni internazionali.

"AL SEGUITO"

Consente l'ingresso al seguito, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato allo straniero che intenda fare:

- ❖ Ingresso in Italia al seguito di un familiare cittadino italiano, di un Paese dell'Unione Europea, di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia)
- ❖ Ingresso in Italia al seguito di un familiare straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto d'ingresso per:

- Lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore ad un anno
- Lavoro autonomo non occasionale
- Studio
- Motivi religiosi

dei familiari (tra i quali i figli minori), con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che sussistano i requisiti di alloggio e di reddito previsti per il ricongiungimento familiare.

CURE MEDICHE

Consente l'ingresso ai fini di un soggiorno di breve /lunga durata ma sempre a tempo determinato, per essere sottoposti in Italia a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie pubbliche o private sulla base di una copertura economica sia pubblica o privata.

"RESIDENZA ELETTIVA"

Consente l'ingresso, ai fini del soggiorno, allo straniero che intende stabilire la propria dimora in Italia e che sia in grado di farlo e mantenersi autonomamente senza dover esercitare in Italia attività lavorativa autonoma o subordinata.

Ai figli minorenni e maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato visto analogo, solo alla presenza d'adequate risorse finanziarie.

DIPLOMATICO

Visto di lunga durata a tempo indeterminato allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso Rappresentanze diplomatico-consolare del suo Paese in Italia.

Il visto può essere rilasciato anche ai figli minori conviventi con il titolare facendone formale richiesta.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Consente l'ingresso ai fini di soggiorno di lunga durata a tempo determinato/indeterminato al cittadino straniero a carico che sia:

- ❖ Figlio di cittadino italiano
- ❖ Figlio di cittadino di Paese dell'Unione Europea
- ❖ Figlio di cittadino di un Paese appartenente allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia)

I minori adottati/affidati/sottoposti a tutela sono equiparati ai figli

Il visto è altresì rilasciato, alla presenza dei requisiti previsti, al minore straniero che sia:

- ❖ Figlio di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio e motivi religiosi

I minori adottati/affidati/sottoposti a tutela sono equiparati ai figli

STUDIO

Consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve/lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio e formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere ricerche od altre attività culturali e di ricerca.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- ❖ Documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;
- ❖ Adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento (non inferiori a quanto previsto dalla Direttiva ministeriale del 1 marzo 2000);
- ❖ Polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, nei casi in cui lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù d'accordi o convenzioni nel suo Paese;
- ❖ **Età maggiore di 14 anni**

TURISMO

Visto di breve durata per l'ingresso in Italia dello straniero che intenda viaggiare per motivi turistici ovvero per finalità diverse da quelle previste dalle tipologie specifiche di visto, e che sia in grado di dimostrare, in rapporto al suo status economico e sociale, il possesso di mezzi sufficienti a coprire autonomamente le spese relative al tipo di soggiorno richiesto.

SITUAZIONI PARTICOLARI

- ❖ Per eventi bellici, calamità naturali, eventi eccezionali, il minore non può essere respinto alla frontiera e può pertanto entrare in Italia non accompagnato o sprovvisto di visto.
- ❖ Minori temporaneamente accolti nel territorio dello Stato. Per minori accolti s'intendono coloro che non sono accompagnati dai genitori d'età superiore ai sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici d'accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie (ai sensi del comma 3 art. 1 del Regolamento sui compiti del Comitato minori stranieri).

MINORI STRANIERI GIA' PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO

REGOLARI

- ❖ Nati in Italia da genitori regolari
- ❖ Entrati in Italia nel rispetto delle procedure previste dalla legge
- ❖ Regolarizzati sulla base di specifiche disposizioni (Es: sanatorie...)

IRREGOLARI

- ❖ Entrati clandestinamente
- ❖ Con permesso di soggiorno scaduto (del genitore)
Non più rinnovabile

CASI D'INESPELLIBILITA'

(ART. 19 T.U)


- ❖ Minori di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso
- ❖ Neonato fino ai sei mesi dopo la nascita da madre irregolare

MINORI REGOLARI

(Art. 31 T.U.)

- ❖ I minori fino al compimento del 14 ^anno d'età, sono inseriti sul permesso di soggiorno dei genitori o del parente cui il minore è affidato, ai sensi della legge n. 184/83
- ❖ Al compimento del 14^anno, al minore viene rilasciato un autonomo permesso di soggiorno per motivi di famiglia o carta di soggiorno, fino al compimento della maggiore età
- ❖ Dopo il 18^anno, il permesso di soggiorno per motivi familiari sarà modificato ad altro titolo
- ❖ Per i bambini nati in Italia da genitori regolari, è necessaria la PREVENTIVA registrazione sul passaporto di uno dei genitori per richiederne l'iscrizione sul permesso di soggiorno e contestualmente la residenza.

MINORI IRREGOLARI



- ❖ Il minore segue l'adulto nel caso d'espulsione. (art. 19 T.U.)
- ❖ Nel caso di minore con gravi problemi legati allo sviluppo psico-fisico, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare la permanenza in Italia di un familiare per un periodo determinato. (Art. 31 T.U.)

MINORI IRREGOLARI

PRIVI ESERCENTI
POTESTA' GENITORIALE

CONVIVENTI CON PARENTI ENTRO IL
4^GRADO

MINORI NON ACCOMPAGNATI

Sulla base del Decreto Presidenziale n. 535 del 9 dicembre 1999 "Regolamento concernente i compiti del Comitato Minori stranieri" , per MINORE STRANIERO non accompagnato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che non avendo presentato domanda d'asilo si trova per qualsiasi caso nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

- ❖ Il parente può chiedere la regolarizzazione del minore in presenza degli stessi requisiti occorrenti per la procedura del ricongiungimento familiare (art. 29 T.U.) e fornendo opportuna documentazione circa il rapporto di parentela e l'assenso dei genitori all'espatrio e all'affidamento.
- ❖ Attualmente non ci sono ancora disposizioni relative al proseguimento della regolarizzazione dopo il 18^ anno.
- ❖ I parenti entro il 4^ grado possono diventare legali rappresentanti del minore convivente, previa apertura di un procedimento di tutela da parte del giudice tutelare.

- ❖ Durante la permanenza in Italia, ai minori è garantita l'assistenza sanitaria, il soggiorno temporaneo (permesso di soggiorno per minore età), l'avviamento scolastico.

- ❖ La cura e la rappresentanza legale sono esercitate, in via provvisoria dal Responsabile delle Comunità d'accoglienza o del Servizio Sociale che lo assiste fino alla nomina del tutore (Comune o Volontari).

- ❖ I servizi competenti hanno l'obbligo della segnalazione dei minori non accompagnati al Comitato per i Minori stranieri, restando l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile.

- ❖ La durata della permanenza del minore in Italia è subordinata agli accertamenti svolti dal Comitato Minori stranieri presso la famiglia d'origine del minore. L'eventuale rimpatrio assistito è disposto nell'interesse superiore del minore e per garantire il diritto all'unità familiare.

IL DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE

IN TUTTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI VOLTI A GARANTIRE IL DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE, DEVE ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE CON PRIORITA' L'INTERESSE SUPERIORE DEL FANCIULLO (ART. 28 T.U.)

MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO

MINORE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA

- ❖ Diritto a ricongiungere il genitore anche in assenza dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare (lavoro-abitazione)
- ❖ Tali requisiti, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sono da dimostrare entro un anno dall'ingresso in Italia, (art.29 T.U.)

MINORE CITTADINO ITALIANO CON GENITORE STRANIERO IRREGOLARE (ANCHE NATURALE)

- ❖ Diritto a regolarizzare il genitore straniero purché non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana (Art. 30T.U.).

MINORE REGOLARMENTE PRESENTE CON GENITORI O AFFIDATARI IRREGOLARI CON PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

- ❖ Diritto del minore a seguire l'adulto di riferimento (Art. 19. T.U.)

**MINORE NON ACCOMPAGNATO
PRESENTE IN ITALIA**

- ❖ Diritto al rimpatrio assistito ai fini del ricongiungimento con la famiglia d'origine (Artt. 1 e 7 D.P.C.M. 535/99)

**MINORE CHE SI TROVA SUL
TERRITORIO ITALIANO CON
GRAVI PROBLEMI LEGATI ALLO
SVILUPPO PSICO FISICO**

- ❖ Diritto ad essere raggiunto da un familiare residente all'estero, o in ogni caso di essere sostenuto da un familiare presente in Italia attraverso una speciale autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
- ❖ L'autorizzazione è concessa ad un tempo determinato e consente il rilascio di un visto e/o di un permesso di soggiorno provvisorio al familiare in questione.

**MINORE IRREGOLARMENTE
PRESENTE CON GENITORE
REGOLARE**

- ❖ Diritto alla regolarizzazione del minore attraverso la procedura del ricongiungimento familiare sulla base dei requisiti previsti dalla legge (Art. 29 T.U.)

**MINORE IRREGOLARMENTE
PRESENTE CONVIVENTE CON
PARENTE ENTRO IL 4° GRADO**

- ❖ Diritto alla regolarizzazione del minore attraverso la richiesta del permesso di soggiorno per minore età

MINORI ANCORA RESIDENTI ALL'ESTERO

- ❖ Il minore di 18 anni d'età ha il diritto di essere ricongiunto ai genitori regolarmente residenti in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - Cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno
 - Cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno rilasciato per i seguenti motivi: lavoro subordinato od autonomo, studio, motivi religiosi, asilo politico

procedura per il rilascio del nulla osta:

- Disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi d'edilizia residenziale pubblica.

L'accertamento dell'idoneità abitativa è richiesta tramite domanda, al Comune di residenza o all'A.S.L. (a Torino occorre rivolgersi all'Ufficio Stranieri del Comune).

La verifica dell'idoneità abitativa è volta soprattutto ad accertare l'avvenuta messa a norma degli impianti ai sensi della vigente normativa, nonché ad accertare le dimensioni dell'alloggio, rapportate al numero dei componenti che s'intende ricongiungere.

Se il richiedente è alloggiato presso il datore di lavoro, occorre allegare dichiarazione a firma autenticata del titolare dell'alloggio, attestante il consenso al ricongiungimento dei familiari nominativamente indicati, con indicazione della parte d'alloggio messa a disposizione del lavoratore dipendente.

In caso di minore al seguito, d'età inferiore agli anni 14 è richiesto il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

- Reddito netto annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Per l'anno 1999 l'importo annuo dell'assegno sociale è di lire 8.005.400, pertanto, in relazione al numero dei familiari in favore dei quali si chiede il ricongiungimento, il richiedente dovrà dimostrare un reddito non inferiore a:

8.005.400	1 familiare
16.010.800	2-3 familiari
24.016.200	4 o più familiari

La richiesta di nulla osta deve essere inoltrata su apposito modulo (in bollo da lire 20.000), presso lo sportello dell'Ufficio stranieri della Questura allegando inoltre la seguente documentazione:

- Copia contratto di locazione o atto di proprietà dell'alloggio;
- Certificato di residenza e stato di famiglia del richiedente;
- Certificato d'idoneità abitativa
- Codice fiscale;
- Copia permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento e documento di identificazione.

SE IL RICHIEDENTE E' LAVORATORE SUBORDINATO:

- Contratto di lavoro o dichiarazione con firma autenticata del datore di lavoro dalla quale risulti natura e durata del rapporto di lavoro nonché l'importo del reddito annuo che ne deriva;
- Libretto di lavoro;
- Modello 101 o 740;
- Eventuale documentazione integrativa relativa ai redditi prodotti dal familiare convivente o proveniente da altre fonti.

SE IL RICHIEDENTE E' LAVORATORE AUTONOMO:

- Licenza o autorizzazione, iscrizione albo professionale, registrazione REC, Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Modello 740;
- Documentazione integrativa relativa ai redditi prodotti dal familiare convivente o proveniente da altre fonti.

SE IL RICHIEDENTE E' TITOLARE DI SOGGIORNO PER STUDIO:

- documentazione relativa al reddito prodotto (reddito da lavoro per chi ha specifica autorizzazione di studente-lavoratore o da borsa di studio MAE, altro ente) o proveniente da altre fonti.

SE IL RICHIEDENTE E' TITOLARE DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI:

- Documentazione relativa al reddito annuo derivante da fonti lecite.

SE IL RICHIEDENTE E' TITOLARE DI SOGGIORNO PER ASILO:

- Allegare la documentazione relativa all'attività lavorativa effettivamente svolta.
In ogni caso saranno prese in considerazione le istanze prodotte anche in carenza della documentazione inerente all'alloggio ed al reddito.

SE IL RICHIEDENTE E' SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA:

- fotocopie del libretto matricola;
- visura camerale della società cooperativa;
- verbale di assemblea con l'ammissione a socio;
- dichiarazione della società cooperativa circa il perdurare del rapporto lavorativo;
- fotocopia dell'ultima busta paga o del modello 101;

La documentazione deve essere presentata in duplice copia.

Una copia dell'istanza e della documentazione allegata sarà restituita timbrata al richiedente, con indicazione della data di presentazione.

Verificata l'esistenza dei requisiti, il Questore può:

- Rilasciare il nulla osta (decreto consegnato personalmente al richiedente allo sportello)
- Negare il nulla osta.

Contestualmente al rilascio del nulla osta il Questore ne dà comunicazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente al rilascio del visto d'ingresso, che dovrà acquisire i documenti idonei ad attestare l'esistenza del vincolo di parentela dichiarato dal richiedente, debitamente tradotti e legalizzati.

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di nulla osta, qualora non sia stato ancora rilasciato o negato il nulla osta, l'interessato può richiedere il visto di ingresso direttamente alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel paese in cui risiede, dietro esibizione della copia dell'istanza rilasciata dalla Questura al momento dell'inoltro della richiesta.

Oltre ai figli minori ancora residenti all'estero è possibile ricongiungere:

- Coniuge non legalmente separato
- Figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che risultino a carico del richiedente e che non siano coniugati ovvero legalmente separati. Sono equiparati ai figli, i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
- Genitori a carico
- Parenti entro il 3° grado, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana

L'ISCRIZIONE A SCUOLA

- ❖ Le disposizioni in materia d'istruzione, diritto allo studio e professioni sono regolate dal CAPO VII del Regolamento d'Attuazione del Testo Unico (D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394)
- ❖ I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani
- ❖ Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
- ❖ L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi ed alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
- ❖ I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenuto conto:
 - Dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica
 - Dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
 - Del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza
 - Del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno
- ❖ Il collegio dei docenti, formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando in ogni caso la costituzione di classi in cui sia predominante la presenza d'alunni stranieri.
- ❖ I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva
- ❖ L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole d'ogni ordine e grado.
- ❖ In mancanza d'accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo è rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, sciogliendo in tal modo la riserva al termine dell'obbligo scolastico.

DOCUMENTI OCCORRENTI

ANAGRAFICI

- ❖ Documento d'identità dell'alunno (passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità, carta nazionale...)
- ❖ Permesso di soggiorno dell'alunno (a partire dal compimento del quattordicesimo anno d'età) oppure permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l'alunno sia registrato.
- ❖ Se la richiesta di tale documento è in corso, si accetta la ricevuta rilasciata dalla Questura nell'attesa del documento definitivo

SCOLASTICI

- ❖ Certificati relativi agli studi fatti nel Paese d'origine o dichiarazione (autocertificazione) del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità sul minore, attestante la classe ed il tipo d'Istituto frequentato.

FISCALI

- ❖ Devono essere presentati alle Scuole i documenti relativi al reddito familiare, necessari per definire l'eventuale costo della mensa scolastica, del trasporto, delle attività parascolastiche

SANITARI

- ❖ *Certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie:*

antipoliomelitica
antidiftotetanica
antiepatite virale B

- ❖ In base al D.P.R. 26 gennaio 1999 n. 355 Art.1, i Dirigenti Scolastici sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola od agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione, il Direttore della scuola comunica il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della Sanità.
- ❖ La mancata certificazione non comporta il rifiuto d'ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo od agli esami.

AUTOCERTIFICAZIONE


- ❖ L'autocertificazione è consentita ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

IN OGNI CASO IL MINORE E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E DEVE ESSERE ISCRITTO CON RISERVA SE IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE OD INCOMPLETA.

MINORI IRREGOLARI



CON GENITORI



IRREGOLARI

- ❖ All'iscrizione scolastica provvede il genitore in possesso di passaporto
- ❖ Qualora il minore non sia iscritto sul passaporto del genitore, o non risulti dall'eventuale passaporto del minore il grado di parentela, occorre produrre un documento (stato di famiglia, certificato di nascita ecc..) che attesti paternità e/o maternità.
- ❖ E' sufficiente la traduzione asseverata presso l'Ufficio Atti Notori del Tribunale Civile.

REGOLARI

- ❖ All'iscrizione scolastica provvede il genitore con passaporto e permesso di soggiorno.
- ❖ Qualora il minore non sia iscritto sul passaporto del genitore, o non risulti dall'eventuale passaporto del minore il grado di parentela, occorre produrre un documento (stato di famiglia, certificato di nascita ecc..) che attesti paternità e/o maternità.
- ❖ E' sufficiente la traduzione asseverata presso l'Ufficio Atti Notori del Tribunale Civile.

In ogni caso il minore è soggetto all'obbligo scolastico e deve essere iscritto con riserva se in possesso di documentazione irregolare od incompleta.

Se entro sei mesi l'adulto non documenta la condizione di genitore, la Scuola segnala il caso all'Autorità Giudiziaria Minorile.

MINORI IRREGOLARI

SENZA GENITORI

Conviventi con
parenti entro il 4
^grado

Affidati con
provvedimento del
Tribunale per i
Minorenni

Minori non
accompagnati

- ❖ Il parente provvede all'iscrizione scolastica nell'attesa della nomina di un tutore (parente stesso o Ente Locale)
- ❖ Se entro 6 mesi l'adulto non documenta la condizione di parente affidatario ed il consenso dei genitori all'affidamento, la scuola segnala il caso all'Autorità Giudiziaria Minorile.

- ❖ In caso di affidamento eterofamiliare, gli affidatari possono provvedere all'iscrizione.

- ❖ All'iscrizione scolastica provvede il responsabile della Comunità d'Accoglienza o il Servizio Sociale fino alla nomina del tutore

In ogni caso il minore è soggetto all'obbligo scolastico e deve essere iscritto con riserva se in possesso di documentazione irregolare od incompleta.

SCRUTINI ED ESAMI

- ❖ I minori stranieri partecipano regolarmente agli scrutini ed agli esami nelle sessioni previste, in quanto si applicano loro tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione.
- ❖ Anche i minori stranieri iscritti con riserva possono conseguire il titolo conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria inferiore e superiore, sciogliendo quindi in modo positivo la riserva al termine del compimento degli studi.
- ❖ Nell'iscrizione con riserva il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'inserimento, qualora non sussistano elementi di accertamento negativo sull'identità dichiarata dell'alunno.
- ❖ Come l'iscrizione, anche il rilascio del diploma o dell'attestato finale conseguito dall'alunno straniero privo di permesso di soggiorno non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza in Italia.

PARTECIPAZIONE A VIAGGI D'ISTRUZIONE

- ❖ La materia è regolamentata dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994 recepita dalla Circolare Ministeriale n. 308 del 28 dicembre 1995.
- ❖ I minori stranieri che frequentano scuole italiane, e che risiedono regolarmente nello Stato, possono partecipare a viaggi d'istruzione in Paesi Comunitari senza necessità di visto d'ingresso.
- ❖ Per entrare in uno Stato membro dell'Unione Europea con alunni stranieri regolari, il docente accompagnatore dovrà presentare alla frontiera un elenco degli alunni, redatto su un modulo predisposto (allegato alla circolare ministeriale indicata) e controfirmato dall'Ufficio Stranieri della Questura di Torino.
- ❖ Il modulo identifica gli alunni accompagnati, documenta lo scopo e le circostanze del soggiorno e dev'essere corredato di una fotografia recente di ogni alunno figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia, in questo modo è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli stati membri.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

- ❖ La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia ed in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
- ❖ Per il riconoscimento dei titoli finali di studio per finalità diverse bisogna rivolgersi al Provveditorato agli Studi di Torino, ufficio Equipollenza. Per informazioni rivolgersi anche all'Ufficio Coordinamento Normativo del Provveditorato agli Studi di Torino.

L'ASSISTENZA SANITARIA

MINORI REGOLARI

- ❖ L'Assistenza sanitaria è garantita dall'iscrizione al S.S.N. del genitore regolarmente soggiornante.
- ❖ L'iscrizione può essere obbligatoria o volontaria.
- ❖ L'iscrizione obbligatoria è prevista per i titolari di permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:
 - Attesa occupazione
 - Lavoro subordinato
 - Lavoro autonomo
 - Motivi familiari
 - Asilo politico
 - Asilo umanitario
 - Richiesta asilo
 - Attesa adozione
 - Affidamento
 - Acquisto cittadinanza
- ❖ L'iscrizione volontaria è prevista per tutti gli altri stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo (Art. 34 comma 4) lettere a e b T.U.)
- ❖ L'iscrizione al S.S.N. di studenti o persone collocate alla pari NON E' VALIDA per i figli minori.
- ❖ Se si è sprovvisti di residenza anagrafica, ai fini dell'iscrizione al S.S.N., è considerato il luogo d'effettiva dimora indicato sul permesso di soggiorno.(Art. 42 comma 2 Reg. Attuazione)
- ❖ L'iscrizione al S.S.N. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno

- ❖ Ai figli di stranieri iscritti al S.S.N. è assicurata, fin dalla nascita, l'assistenza sanitaria, anche in mancanza d'effettiva regolarizzazione sul permesso di soggiorno del genitore (Art. 34 comma 2 T.U.)
- ❖ Il rinnovo dell'iscrizione può essere effettuato anche alla presenza della sola ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

MINORI IRREGOLARI

- ❖ Ai minori irregolari è garantita la tutela della salute in esecuzione della Convenzione di N.Y. sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991 che prevede il diritto al godimento del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Pertanto, ai minori irregolari dovrebbero essere assicurate nei presidi pubblici, sia le prestazioni sanitarie di base che le cure ospedaliere urgenti, essenziali, specialistiche e riabilitative.
- ❖ Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico del richiedente se privo di risorse economiche sufficienti (art. 35 T.U.)

LA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITA'

(delle donne non in regola con le norme sul soggiorno)

- ❖ La tutela è garantita a parità di trattamento con le cittadine italiane
- ❖ Le prestazioni sono erogate senza oneri, qualora la richiedente sia sprovvista di risorse economiche

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità di Polizia, salvo i casi in cui questa sia obbligatoria per legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORME INTERNAZIONALI

- ❖ Convenzione riguardante la competenza dell'Autorità e della legge applicabile in materia di protezione dei minori , firmata all'Aja il 5/10/1961 (esecutiva con legge 24/10/1980 n.742)
- ❖ Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28/5/1970 (esecutiva con legge n. 396 del 30/6/1975- internazionalmente non ancora in vigore)
- ❖ Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 /11 1989 (esecutiva con legge n. 27/12/1991 n. 176)
- ❖ Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di paesi terzi

LEGGI NAZIONALI

- ❖ Legge 4 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"
- ❖ Legge 15 gennaio 1994 n. 64 "ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento , aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma all'Aja il 5 ottobre 1961 e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori , aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970"
- ❖ Legge 31 maggio 1995 n. 218 " riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".
- ❖ Legge 31 dicembre 1998 n. 476 " ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale , firmata a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in tema d'adozione di minori stranieri".
- ❖ Decreto legislativo n. 286 del 25/7/1998 (Testo Unico in materia d'immigrazione)

- ❖ D.P.R. 403/98 "Regolamento d'attuazione degli art. 1,2 e 3 della Legge 127/97 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999 n.355 art. 1 "Regolamento recante modificazioni del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967 n.1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie
- ❖ Decreto legislativo n. 113 del 13 aprile 1999 " Disposizioni correttive al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero a norma dell'art. 47 comma 2 della legge 6 marzo 1998 n.40".
- ❖ Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
- ❖ Decreto Presidente della Repubblica n. 492 del 1 dicembre 1999 " Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali a norma dell'art. 7 commi 1, 2 della legge 31 dicembre 1998 n. 476"
- ❖ Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori stranieri, a norma dell'art. 33 commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"
- ❖ Decreto Ministero Affari Esteri del 12 luglio 2000 " Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento".

CIRCOLARI MINISTERIALI

- ❖ Circolare Ministero dell'Interno n. 32 del 20 luglio 1993 "Minori stranieri privi del permesso di soggiorno in stato d'abbandono in Italia"
- ❖ Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 67 del 16 giugno 1994 "Minori extracomunitari in stato d'abbandono in Italia, accesso all'impiego"
- ❖ Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 settembre 1995 " minori extracomunitari in stato d'abbandono in Italia, accesso all'impiego"

- ❖ Circolare Ministero dell'Interno n. 29 del 23 settembre 1995 " Minori extracomunitari in stato di abbandono in Italia, accesso all'impiego"
- ❖ Circolare telegrafica del Ministero dell'Interno 20 giugno 1998 " presenza in Italia di minori stranieri non accompagnati di nazionalità albanese. Questioni connesse al rimpatrio"
- ❖ Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali - Comitato per i Minori stranieri 8 luglio 1998 " minori stranieri non accompagnati"
- ❖ Circolare Ministero dell'Interno del 23 dicembre 1999 " D.P.R. 31 agosto 1999 - Regolamento d'attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- ❖ Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 " Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286/Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Disposizioni in materia sanitaria."
- ❖ Circolari del Ministero alla Pubblica Istruzione:
 - C.M. n. 301 del 8 settembre 1989 "Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio"
 - C.M. n.205 del 26 luglio 1990 "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale"
 - C.M. n. 400 del 31 dicembre 1991 "Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari, d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado"
 - C.M. n. 67 del 7 marzo 1992 "Legge 23/12/91 n. 423 Soppressione della ratifica ministeriale ai fini dell'iscrizione negli istituti e scuole di istruzione secondaria di studenti provenienti dall'estero"
 - C.M. n. 5 del 12 gennaio 1994 "Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi di permesso di soggiorno"
 - C.M. n. 119 del 6 aprile 1995 "Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Integrazione e modifiche alle C.C.M.M. n. 363 del 22/12 1994 e n. 49 del 10/2/1995"
 - C.M. n. 308 del 28 dicembre 1995 "Partecipazione a viaggi d'istruzione all'estero di alunni stranieri regolari"
 - C.M. n. 87 del 23 marzo 2000 "Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado"